



78394/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco	PONTORIERI	- Presidente -	R.G.N. 20809/03
Dott. Olindo	SCHETTINO	- Consigliere -	Cron. 18394
Dott. Ennio	MALZONE	- Rel. Consigliere -	Rep.
Dott. Massimo	ODDO	- Consigliere -	Ud. 17/05/06
Dott. Vincenzo	CORRENTI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

~~SE~~ ~~AL~~, elettivamente domiciliato in ROMA
 VIA CAIROLI - 24, presso lo studio dell'avvocato
 GIUSEPPE IURILLI, che lo difende unitamente
 all'avvocato MASSIMO BRINA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA NOVARA in persona del Prefetto p.t.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 429/03 del Giudice di pace di
 NOVARA, depositata il 26/06/03;

2006 udita la relazione della causa svolta nella pubblica

1058 udienza del 17/05/06 dal Consigliere Dott. Ennio



MALZONE;

udito l'Avvocato IURILLI GIUSEPPE, difensore del
ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

R.G.20809-03-ud.17.5.06

Pres.Pomtorieri-Rel.Malzone

Oggetto:circ.stradale-velocità-stato di necessità

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Novara, con sentenza n.429/03, depositata il 26.6.03, rigettava l'opposizione proposta da S. ████████ Al. ████████ nei confronti della Prefettura di Novara, in persona del Prefetto pro-tempore, avverso il verbale n.170245D, elevato dalla Polizia Stradale di Romagnano Sesia in data 25.2.03, con il quale gli si contestava la violazione dell'art.142/9 C.d.S., per avere superato i limiti di velocità consentiti, viaggiando alla guida dell'autovettura tg.BY 092 AX sull'autostrada A 26, rilevando che nessuna prova era stata offerta in ordine all'utilizzo improprio dell'apparecchio telelaser rilevatore della velocità né sussisteva la prova che la persona che era ~~si~~ sull'auto guidata dall'opponente avesse bisogno di immediate cure mediche. ✓

Per la cassazione della decisione ricorre il Sessarego, esponendo un solo motivo; nessuna difesa è stata svolta dall'intimato.

Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.54 e 59 c.p. e dell'art.4 legge 689/81, si censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto inapplicabile l'esimente dello stato di necessità, concentrando la valutazione solo sulla rilevanza probatoria del certificato medico, conseguito dopo l'elevazione del verbale di contestazione trascurando, invece, di considerare lo stato soggettivo dell'agente e cioè la sua convinzione che la persona trasportata avesse bisogno di immediate cure mediche; inoltre, per l'errata comparazione tra il fatto e il pericolo, avendo attribuito maggiore rilevanza al superamento dei limiti di velocità, anziché al pericolo di vita della persona trasportata.

Il ricorso è infondato. E' pacifico che il ricorrente, trovandosi nelle condizioni di tempo e di luogo descritte in verbale, ha superato di oltre 40 km/h i limiti di velocità consentiti.

Il giudizio circa la sussistenza delle condizioni di applicabilità dello stato di necessità implica una valutazione sul fatto, non consentita in sede di legittimità, se non sotto il profilo motivazionale, ma, nel caso in esame, la censura, sebbene improntata alla violazione e falsa applicazione delle legge, non evidenzia elementi di contrasto con quelli dedotti in sentenza, in quanto una volta escluso, e per giunta in maniera eclatante, lo stato di pericolo della persona trasportata, per ciò stesso deve ritenersi che il conducente dell'autovettura, che trasportava costei, non poteva trovarsi in uno stato psicologico di tale apprensione da indurlo a mettere in pericolo la sicurezza del traffico, tenendo una velocità tanto elevata: ✓

Risulta,infatti,chiaramente evidenziato in sentenza che il certificato medico esibito dal ricorrente non accertò alcuno malessere della persona sottoposta a visita medica,tant'è che rimise all'indagine ecografica l'accertamento di una eventuale colica renale e il risultato di tale analisi non fu esibito al giudicante.

Ne consegue il rigetto del ricorso senza obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio,stante l'assenza dell'intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma addì 17.5.06

Il Consigliere relatore

Ennio Melloni

Il Presidente

[Signature]

[Faint stamp]
le Cecio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 AGO. 2006

Roma

IL CANCELLIERE CY

le Cecio

ESITARE